



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

.DELIBERA N. 22 DEL 31.01.2018

*LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE*

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'organizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, contenente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo di Valutazione della Performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89";

Visto il D.M. 28 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lettera l) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale "esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero";

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche conferito alla Dott.ssa Francesca Furst con Decreto del Direttore Generale Bilancio Dott. Paolo D'Angeli del 17 luglio 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 agosto 2017 al foglio 1814, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del citato D.P.C.M. 171/2014;

Vista la nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche n. 15234 del 05.09.2017 di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale dell'immobile "**Palazzina del 1700**" sito in località Fonte Girata, nel Comune di Cessapalombo (MC), catastalmente distinto N.C.E.U. al Foglio 12 del medesimo Comune con la particella n. 567;

Vista la documentazione contenente la relazione illustrativa storico artistica, la documentazione fotografica, la planimetria e la visura catastale prodotta dalla medesima Soprintendenza in allegato alla nota n. 15774 del 14.09.2017;

Visto il Verbale della riunione n. 3 della Commissione del giorno 31 gennaio 2018, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la proposta della Soprintendenza contenuta negli atti sopra citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute, non è stata approvata dalla Commissione perché a seguito degli approfondimenti sul quadro fessurativo dell'immobile, vista la gravità e i danni riportati a seguito del sisma 2016 e la demolizione degli annessi retrostanti, le sue condizioni non ne consentono più il riconoscimento dell'interesse culturale

Tutto ciò premesso,

### DELIBERA

Art. 1-Il bene indicato nelle premesse e meglio identificato negli atti della Soprintendenza proponente sopra citati **non è dichiarato di interesse culturale**, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a) e 13 del Codice dei Beni Culturali.

Art. 2) Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo*

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

*D.ssa Francesca Furst*



*Francesca Furst*